



# STATUTO

**Statuto della società**

**"Acquirente Unico S.p.A."**

**TITOLO I**

**COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA  
DELLA SOCIETÀ**

**Art. 1**

1.1 La Società per azioni denominata "Acquirente Unico S.p.A.", costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, è regolata dal presente statuto.

1.2 La denominazione sociale potrà essere usata nella forma abbreviata "AU S.p.A."

**Art. 2**

2.1 La Società ha sede legale in Roma.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare il trasferimento della sede legale all'interno del territorio nazionale.

2.3 Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite e soppresse, nei modi di legge, sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.

**Art. 3**

3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

## TITOLO II

### OGGETTO DELLA SOCIETÀ

#### Art. 4

4.1 La Società svolge la funzione di approvvigionamento di energia elettrica per i clienti finali riforniti nell'ambito del regime di tutela di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2007, n.125.

A tal fine, la Società può svolgere le attività connesse, strumentali, affini, complementari o comunque utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, provvedendo in particolare a:

- elaborare la previsione della domanda da soddisfare;
- effettuare analisi e strategie di gestione dei rischi;
- stipulare contratti di fornitura, anche di lungo termine, con procedure di acquisto trasparenti e non discriminatorie;
- stipulare, sulla base di direttive dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, contratti di vendita con distributori elettrici o società di vendita che erogano il servizio nell'ambito del regime di tutela di cui al presente comma a condizioni non discriminatorie;

	- salvaguardare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti per i clienti finali di cui al presente punto, nell'ambito degli indirizzi adottati dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 79/99;	
	- esercitare tutte le altre attività e le altre competenze, diritti e poteri ad essa conferiti dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 e successive modificazioni e/o integrazioni o derivanti dall'attuazione della normativa vigente;	
	- fornire, in conformità all'articolo 27, comma 1 della legge 23 luglio 2009, n.99 e all'atto di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 ottobre 2009, sotto il coordinamento della controllante, supporto per lo svolgimento di servizi specialistici, nelle materie energetiche di propria competenza, alle Amministrazioni Pubbliche individuate all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modifiche;	
	4.2 La Società, inoltre, può espletare attività in avvalimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in conformità alla normativa vigente e in particolare:	
	- ai sensi dell'articolo 27, comma 2 della legge 23	

	luglio 2009, n.99, per il rafforzamento delle funzioni	
	relative alla tutela dei consumatori di energia, anche	
	con riferimento alle attività di cui all'art. 2, comma	
	12 lett. l) e m) della legge 14 novembre 1995, n.481;	
	- ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 35, comma 4,	
	del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93 per la	
	diffusione della lista di controllo per i consumatori	
	elaborata dalla Commissione europea nonché per	
	assicurare ai clienti finali di energia elettrica e gas	
	tutte le informazioni necessarie concernenti i loro	
	diritti, la normativa in vigore e le modalità di	
	risoluzione delle controversie di cui dispongono;	
	- ai sensi dell'articolo 44, comma 4 del decreto	
	legislativo 1 giugno 2011, n.93, al fine di assicurare	
	il trattamento efficace dei reclami e delle procedure	
	di conciliazione dei clienti finali nei confronti dei	
	venditori e dei distributori di gas naturale ed energia	
	elettrica;	
	4.3 Costituisce altresì oggetto della Società la	
	realizzazione e gestione del Sistema Informatico	
	Integrato, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-	
	legge 8 luglio 2010, n. 105 convertito, con	
	modificazioni, in Legge 13 agosto 2010, n. 129 nonché	
	dell'articolo 22 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.	

	1 convertito, con modificazioni, in Legge 24 marzo	
	2012, n.27, nel rispetto dei criteri e modalità	
	stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il	
	gas;	
	4.4 La Società inoltre svolge le funzioni e attività di	
	Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT), di	
	cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249.	
	Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di OCSIT la	
	Società:	
	- acquisisce, mantiene, vende e trasporta scorte	
	specifiche di prodotti nel territorio italiano;	
	- può organizzare e prestare un servizio di stoccaggio	
	e di trasporto di scorte petrolifere di sicurezza e	
	commerciali;	
	- compila e mantiene costantemente aggiornato	
	l'inventario delle scorte specifiche detenute sul	
	territorio italiano;	
	- è responsabile dello sviluppo, gestione e	
	manutenzione delle risorse informatiche necessarie per	
	il ricevimento, la memorizzazione e ogni forma di	
	elaborazione dei dati contenuti nelle rilevazioni	
	statistiche e di tutte le informazioni comunicate dai	
	soggetti obbligati ai sensi del decreto legislativo n.	
	249/2012.	

	- elabora le proposte strategiche di monitoraggio della sicurezza e la proposta di piano operativo di risposta, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ad eventuali crisi di approvvigionamento petrolifero;	
	- elabora proposte di strategie operative, gestionali e finanziarie e tutte le altre proposte da presentare al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del decreto legislativo n. 249/12;	
	- fornisce, ai sensi dell'art.7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/12, le informazioni utili per la determinazione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'ammontare del contributo e delle modalità e dei termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi da parte dei soggetti obbligati, per la copertura degli oneri e costi sostenuti dalla Società in funzione di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano;	
	- svolge i servizi delegati all'OCSIT dai soggetti interessati inerenti e conseguenti al mantenimento delle scorte specifiche, di sicurezza e commerciali;	
	- cura l'istituzione e il coordinamento del Comitato consultivo, di cui all'art.7, comma 4 del d. lgs. n.	

	249/12, con i rappresentanti delle principali	
	associazioni degli operatori economici interessati;	
	- promuove accordi di programma con il Ministero della	
	difesa e con la NATO per l'utilizzo dei depositi	
	petroliferi eventualmente non compiutamente utilizzati	
	già nella disponibilità patrimoniale del Ministero	
	della difesa o della NATO nonché gestisce il sistema	
	delle scorte petrolifere per conto del Ministero della	
	difesa per le necessità militari;	
	- conserva tutti i dati, registrazioni, rilevazioni e	
	documenti relativi alle scorte di sicurezza e	
	specifiche;	
	- supporta il Ministero dello Sviluppo Economico per il	
	collegamento e la partecipazione ai Gruppi di	
	coordinamento europei e internazionali per il petrolio	
	e i prodotti petroliferi, nelle attività ordinarie e di	
	emergenza, e alle organizzazioni di agenzie delle	
	scorte petrolifere;	
	- collabora con il Ministero dello Sviluppo Economico	
	nell'ambito dei controlli effettuati da organismi	
	internazionali ed europei in merito allo stato di	
	preparazione alle situazioni d'emergenza e dello	
	stoccaggio.	
	La Società può altresì svolgere le attività connesse,	



	strumentali, affini, complementari o comunque utili per	
	l'espletamento delle attività di OCSIT provvedendo in	
	particolare a:	
	- effettuare analisi e strategie di gestione dei	
	rischi;	
	- stipulare contratti per l'acquisto, il mantenimento,	
	la vendita e il trasporto dei prodotti petroliferi	
	destinati a costituire le scorte specifiche;	
	- cooperare con gli altri Organismi Centrali di	
	Stoccaggio istituiti dagli Stati Membri dell'Unione	
	Europea;	
	- esercitare tutte le altre attività, competenze,	
	diritti e poteri ad essa conferiti e/o derivanti	
	dall'attuazione del decreto legislativo n. 249/2012.	
	4.5 La Società svolge le attività di Organismo Centrale	
	di Stoccaggio Italiano - sottoposto per le funzioni di	
	cui al decreto legislativo n. 249/2012 alla vigilanza	
	del Ministero dello Sviluppo Economico - nel rispetto	
	degli indirizzi stabiliti dallo stesso Ministero.	
	4.6 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la	
	Società:	
	- può assumere partecipazioni ed interessenze in	
	Società, imprese che svolgono attività in settori	
	connessi o strumentali od aventi comunque attinenza con	

l'attività propria o con quella della controllante o che consentano una migliore utilizzazione delle proprie risorse e/o strutture, peraltro con il tassativo divieto di esercitare comunque tale attività di assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico;

- può compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connesse, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la prestazione di garanzie reali e/o personali per le obbligazioni proprie, operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie, mutui, l'adesione a organizzazioni nazionali ed internazionali e quant'altro collegato all'oggetto sociale o che consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie.

### **TITOLO III**

#### **DOMICILIO DEI SOCI**

##### **Art. 5**

5.1 Il domicilio di ciascun socio, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

## TITOLO IV

### CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

#### Art. 6

6.1 Il capitale sociale è di Euro 7.500.000,00 (settemilioni-cinquecentomila virgola zero zero) rappresentato da n. 7.500.000 (settemilionicinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

#### Art. 7

7.1 Le azioni sono nominative.

7.2 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.

7.3 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

7.4 La partecipazione al capitale della Società deve avvenire nel rispetto delle previsioni dell'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e successive modificazioni.

#### Art. 8

8.1 Nel caso che, per qualsiasi causa, un'azione appartenga a più persone, i diritti inerenti alla detta azione non potranno essere esercitati che da una sola persona o mandatario di tutti i compartecipi.

**Art. 9**

9.1 L'Assemblea potrà deliberare aumenti di capitale, fissandone termini, condizioni e modalità. In sede di aumento di capitale sono ammessi conferimenti di beni in natura e di crediti.

**Art. 10**

10.1 L'Assemblea straordinaria può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di adozione del presente statuto. In tal caso la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale.

**TITOLO V**

**ASSEMBLEA**

**Art. 11**

11.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del Consiglio di amministrazione e purché in Italia.

11.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio

sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in relazione ai compiti attribuiti alla società dal decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e da ogni altra disposizione legislativa vigente; in particolare, dal decreto legge n. 73/07, convertito in legge n. 125/07, dalla legge n. 99/09, dal decreto legge n. 105/10 convertito in legge n. 129/10, dal decreto legge n. 1/12 convertito in legge n. 27/12, nonché dai decreti legislativi n. 93/11 e 249/12, tenuto altresì conto della normativa di attuazione e regolazione.

11.3 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio e video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui al successivo articolo 12;

b) sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

Nell'ipotesi di cui al presente comma il Presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in detto luogo si intende tenuta l'assemblea. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e video collegati. Analoga facoltà è attribuita al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

11.4 E' consentita l'espressione di voto per corrispondenza.

11.5 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, nella sede della Società o in altro luogo, in Italia, mediante avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, detto termine può essere ridotto a otto giorni

prima dell'adunanza.

11.6 L'Assemblea è comunque valida, a prescindere da dette formalità, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

#### **Art. 12**

12.1 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti ed, in genere, il diritto di intervento e di voto, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

#### **Art. 13**

13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato, ovvero da altra persona eletta dall'assemblea.

13.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea.

#### **Art. 14**

14.1 L'Assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge.

14.2 Spetta all'Assemblea Ordinaria, fintantoché lo Stato Italiano detiene direttamente o indirettamente il controllo della società ai sensi dell'art. 2359, I comma, n. 1 c.c., autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe gestionali al Presidente.

14.3 Quando richiesto dalla legge ed in ogni altro caso in cui ritenuto opportuno, il verbale è redatto da notaio.

14.4 Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e per la validità delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

14.5 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

14.6 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario o notaio.

## **TITOLO VI**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 15**



15.1 La Società è amministrata, a scelta dell'assemblea e comunque nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre ovvero da cinque membri, tra cui il Presidente.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Quando l'amministrazione della Società è affidata all'Amministratore Unico, al medesimo spettano, ove non espressamente già indicati dallo statuto, i poteri e le facoltà che il presente statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione e al Presidente.

15.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli Amministratori sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del codice civile.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati. In particolare:

1) i consiglieri di amministrazione devono essere

	scelti secondo criteri di professionalità e competenza	
	tra persone che abbiano maturato un'esperienza	
	complessiva di almeno un triennio attraverso	
	l'esercizio di:	
	i) attività di amministrazione o di controllo ovvero	
	compiti direttivi presso imprese, ovvero,	
	ii) attività professionali o di insegnamento	
	universitario in materie giuridiche, economiche,	
	finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o	
	comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,	
	iii) funzioni amministrative o dirigenziali, presso	
	enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in	
	settori attinenti a quello di attività dell'impresa,	
	ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non	
	hanno attinenza con i predetti settori purché le	
	funzioni comportino la gestione di risorse economico-	
	finanziarie.	
	2) L'amministratore cui siano state delegate in modo	
	continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2,	
	c.c., attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di	
	Amministrazione, può rivestire la carica di	
	amministratore in non più di due ulteriori consigli in	
	società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite,	
	non si considerano gli incarichi di amministratore in	

	società controllate o collegate. Gli amministratori cui	
	non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra	
	possono rivestire la carica di amministratore in non	
	più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.	
	3) Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per	
	giusta causa, senza diritto al risarcimento danni,	
	dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo	
	carico di una sentenza di condanna, anche non	
	definitiva, per taluno dei delitti previsti:	
	a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria,	
	finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in	
	materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di	
	pagamento;	
	b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal	
	regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;	
	c) dalle norme che individuano i delitti contro la	
	pubblica amministrazione, contro la fede pubblica,	
	contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro	
	l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;	
	d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di	
	procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto	
	del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309.	
	Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione	
	del decreto che dispone il giudizio o del decreto che	

dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il Consiglio di Amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro 15 (quindici) giorni, l'assemblea, al fine di deliberare in merito alla permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa. Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore,

	quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.	
	Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.	
	Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna.	
	Ai fini dell'applicazione del presente articolo il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.	
	Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di	

	Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o	
	dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.	
	Quando l'amministrazione della società è affidata	
	all'Amministratore Unico le funzioni del Consiglio di	
	Amministrazione ai sensi delle disposizioni di cui al	
	presente comma sono svolte dal Collegio Sindacale.	
	15.3 L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può	
	variare il numero dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo	
	punto del presente articolo, provvedendo alle relative	
	nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con	
	quelli in carica.	
	15.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno	
	o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art.	
	2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza	
	dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero	
	consiglio e l'assemblea dovrà essere convocata	
	d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la	
	nomina del nuovo consiglio.	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno	
	essere cooptati o nominati assicurando il rispetto	
	della normativa vigente in materia di composizione	
	degli Organi Sociali e delle disposizioni di legge e	
	regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i	

generi.

#### **Art. 16**

16.1 Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva all'Assemblea che ha proceduto alla sua nomina e qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea stessa, elegge tra i suoi membri un Presidente.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì eleggere un Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento del Presidente medesimo; tale carica non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.

16.3 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

#### **Art. 17**

17.1 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, se nominato, lo giudichino necessario ed in ogni caso almeno ogni tre mesi, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

17.2 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano a mezzo di sistemi di collegamento

audiovisivi e teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario.

17.3 La convocazione è fatta con lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica contenente l'indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché degli argomenti che debbono essere trattati, da spediti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, da spediti almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun amministratore e di ciascun sindaco.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche quando, in mancanza di convocazione, siano intervenuti tutti gli amministratori ed i sindaci in carica.

17.4 Il Consiglio di Amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta da almeno due consiglieri - o da uno se il consiglio è



composto da tre membri - per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.

#### **Art. 18**

18.1 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, saranno presiedute dal Consigliere più anziano di età.

#### **Art. 19**

19.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

19.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

#### **Art. 20**

20.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta, e controfirmati dal segretario.

20.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se

sottoscritte dal Presidente della seduta e dal segretario.

#### **Art. 21**

21.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione è altresì competente a deliberare sugli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

#### **Art. 22**

22.1 Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'Assemblea degli Azionisti di cui al comma 2 dell'art. 14 del presente statuto, può attribuire deleghe gestionali al Presidente sulle materie indicate dall'Assemblea, determinandone in concreto il contenuto.

22.2 Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto al precedente comma, può inoltre delegare, sempre nei limiti di legge, parte delle sue attribuzioni ad un solo componente che conseguentemente viene nominato Amministratore Delegato. Solo a tale componente, e al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui al precedente comma, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389

	III comma c.c.	
	22.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare il compito di singoli atti anche ad altri membri del Consiglio stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi.	
	22.4 L'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate. Ai sensi dell'art.7 comma 8 del d. lgs. n. 249/12, in merito alla gestione delle attività dell'OCSIT l'Amministratore Delegato riferisce almeno ogni tre mesi in Consiglio di Amministrazione; a sua volta il Consiglio di Amministrazione riferisce al Ministero dello Sviluppo Economico, con cadenza almeno annuale.	
	22.5 Il Responsabile della funzione di controllo interno riferisce al Consiglio di Amministrazione ovvero ad apposito Comitato eventualmente costituito all'interno dello stesso.	

**Art. 23**

23.1 La rappresentanza legale e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza e/o impedimento spettano al vice presidente se nominato; la firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o dell'impedimento del presidente.

La rappresentanza della società spetta altresì agli Amministratori con delega, nei limiti della delega medesima.

23.2 I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

**Art. 24**

24.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

**Art. 25**

25.1 Il Presidente:

a) fissa l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione e ne coordina i lavori;

b) provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli amministratori e sindaci;

c) verifica l'attuazione delle deliberazioni del consiglio.

**TITOLO VII**

**PREPOSTO CONTABILE**

**Art.26**

26.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'articolo 154-bis del D.Lgs. n. 58/98.

26.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli Amministratori.

26.3 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti

	contabili societari deve essere scelto secondo criteri	
	di professionalità e competenza tra i dirigenti che	
	abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno	
	tre anni in funzioni amministrative presso imprese o	
	presso società di consulenza o studi professionali.	
	26.4 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti	
	contabili societari può essere revocato dal Consiglio	
	di Amministrazione, sentito il parere del Collegio	
	Sindacale, solo per giusta causa.	
	26.5 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti	
	contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei	
	requisiti necessari per la carica. La decadenza è	
	dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro	
	trenta giorni dalla conoscenza del difetto	
	sopravvenuto.	
	26.6 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti	
	contabili societari predispone adeguate procedure	
	amministrative e contabili per la formazione del	
	bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio	
	consolidato.	
	26.7 Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché	
	il dirigente preposto alla redazione dei documenti	
	contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi	
	per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché	

sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

26.8 Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 6 del presente articolo nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

## **TITOLO VIII**

### **COLLEGIO SINDACALE**

#### **Art. 27**

27.1 L'Assemblea nomina il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e ne determina il compenso. L'assemblea nomina altresì due Sindaci supplenti.

La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto della normativa vigente in materia e deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.

27.2 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

27.3 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audio-visivi e teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, il Collegio si considera riunito nel luogo in cui si trova il presidente.

27.4 E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Collegio Sindacale.



## **TITOLO IX**

### **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### **Art. 28**

28.1 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce alla società di revisione legale l'incarico di revisione legale dei conti, determinandone il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico è rinnovabile.

## **TITOLO X**

### **BILANCI E UTILI**

#### **Art. 29**

29.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla

formazione del bilancio sociale.

29.3 La Società è tenuta ad adottare sistemi di tenuta della contabilità basata su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le rispettive poste economiche e patrimoniali in maniera distinta e separata con riferimento alle attività afferenti all'OCSIT e al Sistema Informatico Integrato, nonché ad ogni altra attività per cui specifiche disposizioni normative le impongano obblighi di separazione contabile.

#### **Art. 30**

30.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società con diretta loro apposizione a riserva.

### **TITOLO XI**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ**

#### **Art. 31**

31.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

## TITOLO XII

### DISPOSIZIONE GENERALE

#### Art. 32

32.1 Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

32.2 La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è ammessa nei soli casi previsti dalla legge. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di amministratore, comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

32.3 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

32.4 Le disposizioni di cui agli Artt. 15 e 27, finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, trovano applicazione con riferimento ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

